



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

I.C.S. - "ETTORE SACCONI"-TARQUINIA
Prot. 0002457 del 02/03/2026
I-1 (Entrata)

Alle Istituzioni scolastiche statali
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI

E, p.c. Agli Uffici scolastici regionali
c.a. Direttori Generali

OGGETTO: Modalità per la copertura delle supplenze brevi.

Aggiornamenti normativi – Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Con riferimento alle recenti modifiche normative – art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – si ribadiscono le seguenti indicazioni per la gestione delle sostituzioni dei docenti assenti.

1. **Sostituzioni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado:** sulla base del nuovo quadro normativo, i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha infatti introdotto una modifica all'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo che *"il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia"*.

2. **Sostituzioni nelle scuole primarie e sui posti di sostegno:** per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Si richiama, pertanto, la necessaria attenzione delle Istituzioni scolastiche al rispetto della citata normativa.

Inoltre, anche al di fuori delle situazioni specificamente disciplinate dalla norma sopra richiamata, il dirigente scolastico – ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – può conferire supplenze brevi e saltuarie solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

eventualmente utilizzando margini di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico. Tale sostituzione interna deve essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo



Firmato digitalmente da
CARMELA PALUMBO
C=IT
O=Ministero dell'Istruzione e
del Merito

IL CAPO DIPARTIMENTO

Simona Montesarchio



SIMONA MONTESARCHIO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
57.012.20206 10:52:48 GMT+01:00